(N. 347-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 maggio 1954
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1955 (V. *Stampato N.* **911**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1955

Ratifica dei seguenti Accordi internazionali:

Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951;

Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952;

Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è già stato discusso dalla nostra Commissione nel maggio dello scorso anno su relazione presentata dall'onorevole senatore Schiavone. Il disegno di legge fu poi approvato dall'Assemblea in seduta pubblica e trasmesso alla Camera dei deputati.

L'onorevole Montini presentò alla Commissione permanente degli affari esteri della Camera una chiara relazione che in linea generale coincide con quella presentata dal senatore Schiavone. E la Camera dei deputati in seduta pubblica approvava il disegno di legge però con la soppressione dell'articolo 2 in cui si dice: « Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore ».

Per quali motivi sia stato soppresso il secondo articolo non è dato conoscere neppure dal resoconto verbale della seduta in cui il disegno di legge venne approvato. Con tutta probabilità deve trattarsi di un errore di valutazione perchè non è logico che sia stato approvato l'articolo 1 cioè la parte sostanziale del disegno di legge e che poi non si sia provveduto a darne la sanzione cioè la piena ed intera esecuzione contemplata dall'articolo 2.

Comunque il disegno di legge è stato restituito al Senato proprio ed unicamente per il fatto della avvenuta soppressione dell'articolo 2.

Come si è detto, l'onorevole Schiavone ha a suo tempo presentato una ampia e dettagliata relazione alla quale ci richiamiamo per non ripetere argomenti chiaramente specificati e vi preghiamo quindi, onorevoli colleghi, di prendere visione di codesta relazione.

Appare inutile dilungarci del resto in un disegno di legge che è già operante; anzi se dobbiamo fare un rilievo è proprio quello indicato dall'onorevole Montini nella conclusione della sua relazione alla Camera dei deputati. Egli dice: « Onorevoli colleghi, è doloroso ripetere qui una osservazione che altre volte è stata fatta relativamente a questo complesso di accordi; essa concerne il ritardo con il quale provvedimenti di questo genere vengono presentati dal Parlamento. Si può dire che i provvedimenti hanno già avuto la loro esecuzione e la fase storica nella quale si sono realizzati è già superata, perchè nuovi orientamenti e nuovi provvedimenti già si profilano necessari. È augurabile che una maggiore connessione tra la formazione degli accordi e la loro ratifica venga finalmente ad instaurarsi ». E da parte nostra dobbiamo augurarci che anche il lavoro delle Commissioni e del Parlamento sia più sollecito e sbrigativo specie nei confronti di questi Accordi internazionali.

Onorevoli senatori, sottoponiamo alla vostra approvazione il disegno di legge che vi è presentato con aggiunto l'articolo 2 e con la intestazione: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali . . . ». A suo tempo la Commissione 5ª e 9ª hanno espresso il loro parere favorevole.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Rarifica dei seguenti Accordi internazionali: Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951; Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952; Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.

—

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951;

Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952;

Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951; Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952; Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

N. B. – Gli accordi relativi sono allegati allo stampato n. 347.